


N. 00611/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2015, proposto da Paolo Solito, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Savito e Giorgia Calella, con domicilio eletto presso lo studio Bonatti & associati, in Milano, Via Podgora, 3;

contro

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Università degli studi di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domiciliavano in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento,

previa misura cautelare,

- del provvedimento di approvazione della graduatoria dei candidati ammessi al primo anno della Scuola di specializzazione in biochimica clinica dell'Università di Milano, anno 2013/2014, così come

pubblicate sul sito informatico dell'Università in data 25 novembre 2014, nella parte in cui non risulta ammesso il ricorrente;

- del bando di concorso per l'ammissione al primo anno delle Scuole di specializzazione dell'area, approvato con provvedimento del Rettore dell'Università degli Studi di Milano, reg. 291987 del 29 settembre 2014, nella parte in cui, all'art. 4, fissa le modalità delle prove d'esame;

- di tutti i verbali redatti dalla commissione in occasione dello svolgimento delle prove;

- di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e/o comunque connessi, e, qualora dovesse occorrere, della delibera del Senato Accademico del 21 ottobre 1994;

nonché per la condanna, ex art. 116 cpa, dell'Università degli studi di Milano all'esibizione dei documenti relativi alla procedura concorsuale in esame, come richiesti con missiva comunicata via PEC del 23 dicembre 2014,

nonché per l'ammissione del ricorrente al primo anno della Scuola di specializzazione in biochimica clinica dell'Università degli studi di Milano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Università degli studi di Milano;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 il dott.

Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che nel corso della camera di consiglio del 26 febbraio 2015 parte ricorrente ha chiesto rinvio per proporre ricorso per motivi aggiunti, chiedendo essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami;

Ritenuto:

- che le norme del codice del processo amministrativo conferiscono al Giudice Amministrativo il potere di ordinare la notifica mediante pubblicazione sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex plurimis*, TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, ord. 13 febbraio 2015, n. 2590);
- opportuno, ferma restando la possibilità per la parte di notificare nelle forme ordinarie, autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, cpa, a notificare per pubblici proclami il ricorso per motivi aggiunti, mediante pubblicazione, a richiesta di parte ricorrente, del ricorso per motivi aggiunti nel testo integrale sul sito internet delle Università degli studi di Milano, Milano – Bicocca, Brescia, Pavia, Varese – Insubria, e Torino, presso cui sono previsti posti nell'ambito della scuola di specializzazione di cui si tratta, con individuazione nominativa dei soggetti controinteressati (*ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 384), ed indicazione sia del numero di registro ricorsi del presente giudizio che degli estremi della presente ordinanza;
- disporre che le Università citate, nel caso di richiesta di parte ricorrente, procedano alla pubblicazione e non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del presente giudizio, i ricorsi e l'elenco nominativo dei controinteressati, nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- opportuno rinviare alla camera di consiglio del 30 aprile 2015 per il prosieguo del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso per motivi aggiunti, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione; rinvia alla camera di consiglio del 30 aprile 2015 per il prosieguo del giudizio.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)